



33319/12

REGISTRO GENERALE n. 41480/2011
UDIENZA PUBBLICA del 19.07.2012
SENTENZA n. sez. 1272

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La CORTE SUPREMA di CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

composta dai Magistrati:

dott. Tito	Garribba	Presidente
dott. Francesco P.	Gramendola	Consigliere
dott. Luigi	Lanza	Consigliere
dott. Pierluigi	Di Stefano	Consigliere
dott. Ercole	Aprile	Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da _____ nato il _____

avverso

la sentenza n. 863/2010 emessa il 20 settembre 2010 dalla Corte d'appello di Messina;

letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal presidente Tito Garribba;

udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Sante Spinaci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;



MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. ricorre contro la sentenza specificata in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall'art. 570, comma secondo n. 2, cod. pen. - per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minorene dall'agosto 2003 al maggio 2005 - e denuncia mancanza e contraddittorietà della motivazione, censurando che l'affermazione di colpevolezza sia stata fondata sulla testimonianza della moglie, secondo cui egli versava l'assegno di mantenimento soltanto ogni tre o quattro mesi, quando invece i vaglia prodotti dimostravano, salvo rare eccezioni, la regolare effettuazione dei versamenti della somma mensile stabilita dal giudice nel provvedimento di separazione personale dei coniugi. Chiede in subordine che il reato sia dichiarato estinto per prescrizione.

§2. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.

La sentenza impugnata desume la prova del delitto contestato dalla testimonianza della moglie dell'imputato, secondo cui lo stesso le dava i soldi necessari per il mantenimento del figlio minorene *"quando se lo ricordava, ogni tre o quattro mesi"*, testimonianza che - prosegue la sentenza - trova riscontro documentale nella discontinuità dei versamenti risultanti dai vaglia postali prodotti dalla difesa.

Senonché, dall'esame dei cennati vaglia, puntualmente elencati nella pagina 3 della sentenza impugnata e lealmente riconosciuti dalla denunciante per ricevuti, risulta che, nel periodo contemplato dall'imputazione (dall'agosto 2003 al maggio 2005), solo sei mensilità su ventuno non furono pagate. Quindi l'inadempimento non ebbe l'elevata frequenza denunciata, che, ove si fosse realmente verificata, avrebbe senz'altro compromesso il sostentamento del minore al punto da realizzare la fattispecie penale contestata, ma fu invece saltuario, plausibilmente collegato al tipo di lavoro svolto dal soggetto obbligato (cameriere con contratto a tempo), e quindi tale da non configurare, quanto meno sotto il profilo psicologico, quella consapevole e volontaria sottrazione agli obblighi di somministrazione dei mezzi di sussistenza che costituisce il nucleo essenziale del delitto previsto dal secondo comma dell'art. 570 cod.pen.

Pertanto la sentenza impugnata, per la manifesta illogicità della motiva-



zione che valorizza una testimonianza palesemente contraddetta da risultanze documentali incontrovertibili, dev'essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.

Così deciso il 19 luglio 2012.

Il Presidente estensore

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 28 AGO 2012
 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Il Funzionario Giudiziario
Lidia Gualà